



# CITTA' DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

P.zza della Repubblica, 3 – c.a.p. 84043 - tel. 0974.827456 -  
fax 0974.82745

CITTA' DI AGROPOLI

## ORDINANZA N. 20252 DEL 11/08/2020

**OGGETTO: DIVIETO DI BIVACCHI, ACCENSIONI FUOCHI E FALÒ SUGLI  
ARENILI PUBBLICI**

### IL SINDACO

#### PREMESSO:

- CHE la città di Agropoli è un comune a vocazione turistica balneare e pertanto è interesse di questo Ente garantire alla collettività il pieno utilizzo delle spiagge a libera fruizione in sicurezza e nel rispetto delle norme igieniche ed altresì promuovere un'immagine curata del litorale in particolar modo nel periodo di Ferragosto, periodo di maggiore afflusso turistico;
- CHE in questo particolare periodo di emergenza epidemiologica è assolutamente indispensabile evitare qualsiasi potenziale causa di assembramento di persone;

#### CONSIDERATO INOLTRE:

- CHE negli anni precedenti, in particolare durante la notte del Ferragosto, a causa dell'accensione dei falò, campeggi e bivacchi notturni indiscriminati, le spiagge libere sono state oggetto di gravi atti di inciviltà e vandalismo con abbandono di rifiuti di qualsiasi genere e conseguenti problematiche anche di ordine igienico sanitario;
- CHE a causa di tali comportamenti nelle giornate successive si sono create notevoli difficoltà per i mezzi e gli operatori addetti alla pulizia e manutenzione delle spiagge;
- CHE detti comportamenti hanno contribuito a turbare gravemente il libero utilizzo degli arenili pubblici e la fruizione a cui detti spazi sono destinati;
- CHE l'accensione dei falò sugli arenili rappresenta sia un pericolo ambientale che un pericolo per la pubblica e privata incolumità;

#### RITENUTO PERCIO':

- assolutamente urgente ed improcrastinabile adottare un'apposita disciplina vincolante finalizzata a salvaguardare e tutelare la salubrità dei luoghi, il decoro urbano, l'igiene pubblica e la pubblica sicurezza della cittadinanza;
- necessario vietare sugli arenili pubblici del Comune di Agropoli qualsiasi forma di campeggio e di accensione di falò dal 14 agosto 2020 al 16 agosto 2020;
- per motivi di sicurezza pubblica ed eventuali emergenze sanitarie di dover intervenire al fine di prevenire limitando gli inconvenienti predetti;

VISTA l'ordinanza n. 19335 del 31/07/2014 con la quale è stata disciplinata la balneazione sul territorio comunale;

#### VISTI:

- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, con riferimento al potere di ordinanza del Sindaco al fine di fronteggiare le situazioni che accrescano e favoriscano forme di insicurezza urbana e di carattere igienico sanitario sotto tutti i profili in premessa analizzati;
- il D.L. 14/2017 come convertito nella L.48/2017 e successive modifiche ed integrazioni in ordine al potere sindacale in materia di sicurezza pubblica;
- lo Statuto del Comune di Agropoli;

ORDINA





# CITTA' DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

P.zza della Repubblica, 3 – c.a.p. 84043 - tel. 0974.827456 -  
fax 0974.82745

CITTÀ DI AGROPOLI

Per i motivi riportati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, al fine di salvaguardare, tutelare e preservare la sicurezza, l'igiene pubblica ed il decoro urbano del litorale del Comune di Agropoli e fermo restante il divieto assoluto e permanente di campeggio e accensione dei falò:

- a) il divieto assoluto, in spiaggia e nelle adiacenze di essa, di detenzione e trasporto di legna, carbone e di qualsiasi altro materiale astrattamente utilizzabile per l'accensione di fuochi;
- b) il divieto assoluto, in spiaggia e nelle adiacenze di essa, di deposito e/o di abbandono di rifiuti di qualsiasi genere il cui conferimento va effettuato negli appositi contenitori posizionati sull'arenile;
- c) il divieto assoluto di vendere, in qualsiasi forma ( compresi i distributori automatici) e/o la somministrazione di bevande in recipienti di vetro nonché consumare e/o abbandonare sulla spiaggia bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o in contenitori realizzati con lo stesso materiale;
- d) il divieto assoluto di installare, in spiaggia e su tutto il litorale, tende ed accampamenti di qualsiasi genere, emettere suoni o rumori oltre i limiti e al di fuori degli orari previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti;
- e) il divieto assoluto di accensione, con qualsiasi tipo di combustibile, di fuochi e falò in spiaggia e su tutto il litorale;

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione e della vigilanza sull'esatta osservanza del presente provvedimento.

## DISPONE

1. La trasmissione della presente ordinanza al:

- Sig. Prefetto di Salerno;
- Comando della Stazione Carabinieri di Agropoli;
- Comando della Guardia di Finanza di Agropoli;
- Comando Capitaneria di Porto Agropoli;
- Comando di Polizia Locale di Agropoli;

2. La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio online del Comune di Agropoli, sul sito internet dell'Ente e la diffusione sugli organi di stampa e di informazione.

## AVVERTE

Che le violazioni alla presente ordinanza, fatte salve le responsabilità civile e penali e se non già sanzionate da specifica normativa, saranno punite, ove il fatto non costituisca più grave reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 125,00 (centoventicinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7 - bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall' art. 6 bis della Legge 125/2008.

I trasgressori del suddetto obbligo saranno ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00), da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81.

Agli stessi inoltre sarà comminata la sanzione accessoria del sequestro, finalizzato alla confisca, del materiale o qualsivoglia altra attrezzatura allo scopo utilizzata;

## INFORMA

Che ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90 contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;

Dalla Residenza Municipale lì, 11 agosto 2020



IL SINDACO  
Dott. Adamo Coppola